

prof. FERRANDO MANTOVANI  
Università di Firenze

## IL PERSONALISMO E LA PERSONALITÀ DEL REO NEL PENSIERO DI GIUSEPPE BETTIOL<sup>(\*)</sup>

SOMMARIO: 1. Il «personalismo» bettioliano. – 2. Il personalismo nella teoria del reato. – 3. Il personalismo nella teoria della personalità del reo. – 4. Il personalismo nella teoria della pena.

### 1. *Il «personalismo» bettioliano*

Negli scritti di Giuseppe Bettiol staglia, nitida, la granitica figura di un Grande Solista, che ama cantare fuori dai cori, non certo ammalato dalle tante teorie, ideologie e mode transeunti, fiorite e sfiorite negli ultimi due secoli di storia criminalistica, poiché anche la scienza penale – aggiungerei – se vuole restare «attuale» non deve mai essere troppo «contemporanea».

Anche se con l'inevitabile prezzo di quella certa «solitudine dell'intelligenza», che mai disarmò il pensiero bettioliano, poiché – come Egli disse nella sua ultima e mirabile lezione<sup>1</sup> – «sarò una voce isolata, ma questo non interessa. Ciò che conta è, rendere una testimonianza nella vita».

Un canto, però, sempre incantevole ed entusiasmante, poiché Giuseppe Bettiol appartenne a quella ristretta schiera di giuristi, il pensiero dei quali è intimamente vivificato dalla alta nobiltà di ideali e dalla profonda fede nei medesimi, da Lui proclamati e difesi con intelligente fermezza e con razionale passione, rigorosamente fermo nei principi, ma sempre col più profondo rispetto e sincera affettuosità per gli interlocutori, sì da apparire non solo Maestro di tutti, che faceva spaziare – come Pietro Nuvolone ricordava nel necrologio<sup>2</sup> – con le sue ali nei più vasti cieli della cultura, al di sopra delle polemiche contingenti. Ma anche di tutti Amico, per quel calore umano ben noto a tutti coloro che ebbero il privilegio di conoscerlo.

\* È il testo, con l'aggiunta dei riferimenti essenziali, della relazione svolta al Convegno «In ricordo di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte» (Padova, 28 settembre 2007).

<sup>1</sup> *Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi* (1982), in *Gli ultimi scritti 1980-1982*, Padova, 1984, p. 93.

<sup>2</sup> In *Indice penale*, 1982, p. 178.

Con una formula del tutto semplificatoria e riduttiva della complessità, sensibilità filosofica, ricchezza culturale ed umana di Bettiol, una delle menti più alte del diritto penale del secolo scorso, potremmo tentare di individuare «l'idea forte» del suo pensiero penalistico nel «Personalismo bettioliano»: di un diritto penale, che pur trovando alimento dalla storia e, quindi, dalla politica, costituisce insieme l'affermazione di una Morale perenne, perché permeato di un giusnaturalismo (con profonde radici non solo cattoliche, ma anche umanistiche e razionalistiche) di valori assoluti e di un'etica universale. Sicché il moderno dramma tra storicismo e giusnaturalismo trova la sintesi unificatrice bettioliana nell'«idea di “valore”, ove confluiscono armonicamente storia e criterio di valutazione della stessa»<sup>3</sup>.

Un personalismo penalistico, che affonda le proprie radici in una più generale concezione, altissima, quasi sacrale, dell'uomo: cioè nella concezione dell'uomo-valore, dell'uomo-persona, dell'uomo-fine, mai strumentalizzabile per fini extrapersonali, neppure di politica criminale. E con un totale ripudio di tutte le imperversanti concezioni utilitaristiche (collettivistiche, maggioritarie, individualistiche) dell'uomo-cosa, dell'uomo-massa, dell'uomo-mezzo, strumentalizzabile per fini extrapersonali, a cominciare dai totalitarismi politici e penali, che tragicamente inquinavano la cultura, la politica criminale e il diritto penale dell'epoca, quali che fossero le pseudolegittimazioni del primato della Nazione, della Razza pura, della Dittatura del proletariato. Come se «una buia cortina di caligine fosse venuta a coprire anche le poche luci che agonizzavano»<sup>4</sup>.

Ed il personalismo bettioliano dell'uomo-valore «ha come finalità costante la salvaguardia della libertà morale, giuridica e politica dell'uomo; di un uomo, il quale, più che guardare al collettivo spesso opaco che lo circonda, scruta nel profondo della coscienza e da questa solitudine illuminata sa trarre una precisa norma di vita»<sup>5</sup>.

Personalismo, che per Bettiol costituisce il fondamento e il limite del *jus puniendi* improntando, vivificando ed umanizzando il diritto penale; e che, come una affilatissima lama, ne taglia trasversalmente i quattro fondamentali pilastri: la teoria del reato, la teoria del reo, la teoria della pena, la teoria dell'esecuzione. Dando così vita ad un autentico Sistema penale, complesso, ma anche lineare e rigorosamente coerente, non avendo Egli mai amato i sincreti-

<sup>3</sup> Così nella Prefazione alla seconda edizione del *Diritto penale*, Padova, 1950.

<sup>4</sup> Così nella Prefazione alla prima edizione del *Diritto penale*, Padova, 1945.

<sup>5</sup> Così nella Prefazione alla sesta edizione del *Diritto penale*, Padova, 1965.

smi e i compromessi ideologici<sup>6</sup>. Il pensiero bettioliano è tutto una «vocazione al sistema»: non ad un sistema logico-formale, né ad un sistema naturalistico-deterministico, né ad un sistema materialistico, né ad un sistema soggettivistico. Bensì ad un Sistema di valori, da tutelare, preesistenti alla norma, scaturenti dall'ordine immanente della realtà, impregnata di valori, non solo materiali ed economici, ma dello spirito (religiosi, morali, politici)<sup>7</sup>.

## 2. *Il personalismo nella teoria del reato*

Rispetto alla teoria del reato il personalismo penalistico bettioliano, alla perenne tensione dialettica tra la istanza della tutela penale dei cittadini contro il crimine e la istanza delle garanzie dei cittadini contro i possibili abusi della politica criminale e del diritto penale, offre la sintesi unificatrice, il punto d'equilibrio, in un diritto penale, che limiti la tutela penale dei cittadini soltanto contro i fatti offensivi di valori fondamentali e, conseguentemente, la punibilità soltanto dei soggetti autori di tali fatti lesivi. Principio di lesività del fatto, che Bettiol ha sempre fermamente sostenuto, contro le varie tendenze alla soggettivizzazione del diritto penale, a spostare il baricentro penalistico dalla dogmatica dell'azione lesiva alla dogmatica dell'autore. E non solo contro le dottrine sui tipi criminologici di autore del Positivismo criminologico, in funzione preventiva; e, poi, contro le concezioni marxiste-leniniste del diritto penale socialista, ove la nozione di reato viene personalizzata in funzione della mentalità borghese o meno, che sta alla base dell'azione e dell'appartenenza classista dell'autore<sup>8</sup>. Ma, altresì, contro il diritto tedesco nationalsocialista della volontà e dei tipi normativi d'autore, in funzione repressiva, poiché Bettiol fu uno dei pochi penalisti che, già nel 1942 a soli trentacinque anni di età, in un suo famoso scritto<sup>9</sup> fece oggetto di una serrata critica un siffatto diritto in aperta difesa della lesività del reato: in «quei tempi duri», quando «in Germania, allora, taluni per critiche anche velate al nuovo sistema perdettero la cattedra e non solo quella»<sup>10</sup>. E tutto ciò, da un lato, con un netto ripudio

<sup>6</sup> Così nella Presentazione della raccolta dei suoi *Scritti giuridici*, Padova, 1966.

<sup>7</sup> Così nel *Sistema e valori del diritto penale*, in *Jus*, 1940, IV e in *Scritti giuridici*, cit., p. 491.

<sup>8</sup> Così in *Istituzioni di diritto e procedura penale*, Padova, 1966, p. 47.

<sup>9</sup> *Azione e colpevolezza nelle teorie dei "tipi di autore"*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1942, n. 1; e in *Scritti giuridici*, cit., II, p. 535. Ma già in *Sterilizzazione e diritto penale in Germania*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1934, n. 6, e in *Scritti giuridici*, cit., I, p. 102.

<sup>10</sup> Così Bettiol ama ricordare nella sua ultima lezione, già sopra citata.

degli imperversanti totalitarismi penali, i quali, con la pretesa di un totale impossessamento dell'intero uomo, anche nei suoi più reconditi pensieri, non solo per quel che agisce, ma per il suo modo di essere, lo immettono totalmente nella sfera del pubblico e del diritto. E, da altro lato, con l'inequivoca affermazione di un diritto penale a base innanzitutto oggettivistica, dell'azione umana lesiva di un'oggettività giuridica, cioè di un «valore» (quale relazione ordinata, razionale, moralmente orientata tra l'uomo e il mondo che lo circonda); espressione, questa, preferita a quelle di bene o interesse, perché richiamantesi ad una concezione materialistico-individualistica di un diritto, improntato alla Giurisprudenza degli interessi, la quale, pur col merito di avere infranto la Giurisprudenza dei concetti, imprigionante il diritto penale tra le sbarre di una logica deduttiva, deve però cedere alla Giurisprudenza dei valori, essendo vindice il diritto penale dei più alti valori morali e spirituali<sup>11</sup>.

### 3. *Il personalismo nella teoria della personalità del reo*

Ma il personalismo penalistico bettioliano trova il proprio baricentro, segnatamente, nella teoria della personalità del reo, poiché la personalità dell'autore del reato è il momento illuminante ed umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto non può che essere costituito da un uomo che ha una sua personalità. Questa non solo consente di comprendere il fatto, nelle sue radici, nella sua storia, nelle sue finalità: reato e reo sono un'unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della personalità ed essendo l'autore compenetrato nel fatto. Essa non solo ha un ruolo essenziale anche in rapporto alla pena, che non potrà conseguire alcuna finalità razionale, se non rapportata ed adeguata, oltre che alla gravità lesiva del fatto, anche alla personalità del destinatario. Ma il problema-uomo urge, per Bettiol, ancor prima nel momento della fissazione dei principi fondamentali del diritto penale, poiché qui viene in gioco la natura stessa dell'uomo e, quindi, il Tipo di uomo, che il legislatore deve scegliere per la sua normazione responsabile<sup>12</sup>.

A) Ed il Tipo di uomo, posto alla base del sistema penale bettioliano è l'UOMO-VALORE. Coi seguenti corollari:

- 1) del netto rifiuto, da un lato, dell'uomo necessitato al crimine, schiacciato tra costituzione ed ambiente, senza avvenire e senza speranza. E, quindi:
  - a) sia del dogma, astratto e generalizzante, del Determinismo assoluto, bio-

<sup>11</sup> Così in *Sistema e valori*, cit.

<sup>12</sup> Così in *Istituzioni*, cit., p. 87.

logico e sociologico, del Positivismo criminologico, poiché, senza il principio di colpevolezza «non esiste un diritto penale, ma solo un diritto sanitario e profilassi sociale. E ciò perché l'uomo come persona è sparito; resta solo l'uomo cosa pericolosa. E che cos'è un diritto positivista se non un ammasso di cose pericolose?... Si brancola nel buio, e non ci si venga a dire che la luce sta nell'idea della risocializzazione, perché, quando in mancanza di libertà morale essa non è frutto di libera scelta ma è imposta e coatta, l'uomo è solo frammento di un tutto di cui deve seguire il misterioso corso della Storia»<sup>13</sup>; b) sia del «Positivismo aggiornato» ed edulcorato della Nuova Difesa sociale, che tanta eco aveva suscitato nel mondo: «fosforescente medusa che ha saputo ingannare molti giuristi ... portandoli sulle spiagge deserte di una discutibile concezione positivista del diritto penale. Tra pena indeterminata-riadattamento sociale e retribuzione «c'è un abisso logico, morale, politico»<sup>14</sup>; c) sia del determinismo psicoanalitico;

2) ma, altresì, del netto rifiuto, d'altro lato, dell'Uomo libero, secondo l'opposto dogma del libero arbitrio, astratto ed immotivato, delle dottrine classiche, perché la postulata libertà, indifferenziata, dovuta alla ragione garantisce di non vulnerare la conquista della certezza giuridica con indagini personologiche, postula innanzitutto una libertà che, fuori dei motivi individuali e ambientali, non esiste, poiché ogni umana individualità opera nella concretezza della storia; perché tale libertà indifferenziata ha disgiunto, altresì, l'esigenza della certezza giuridica dalla «giustizia concreta»; ed ha ostacolato una più approfondita conoscenza dei problemi della personalità, lasciandone il monopolio al determinismo positivista.

E l'intelligenza bettioliana, di fronte agli opposti e intolleranti dogmatismi della Scuola positiva e della Scuola classica, «ambidue refrattarie all'utile tarlo del dubbio cartesiano» metodico, opera la propria sintesi tra «valore» e «natura» tra «libertà morale» e «motivi», tra «filosofia» e «scienza», tra «metafisica» e «concretezza storica», nel senso che il Tipo di uomo bettioliano è l'uomo moralmente responsabile, perché «libero», in quanto lui solo arbitro delle grandi decisioni nelle concrete situazioni storiche. Ma dire che la volontà è libera non significa affermare che essa è incondizionata, immotivata, perché un tale libero arbitrio umanamente non esiste, ma più precisamente che essa non è invincibilmente costretta dai motivi interni (biologici, costitu-

<sup>13</sup> Così in Sulla colpevolezza d'autore, in *Gli ultimi scritti 1980-1982*, Padova, 1984, p. 84.

<sup>14</sup> Così in *Sulla «nuova difesa sociale» considerata da un punto di vista cattolico* (1964), in *Scritti giuridici*, cit., II, p. 1005.

zionali, ereditari) e dai motivi esterni (socioambientali), anche i più forti.

E l'essenza e il dramma della libertà della volontà sta nella sua capacità di sottrarsi, nella lotta tra i motivi antagonisti, al loro agire e di autodeterminarsi dopo avere scelto il motivo preferenziale per l'azione lecita o illecita che sia; e così di signoreggiare la situazione storica, orientandola verso uno scopo plausibile. E "in ciò sta il momento dell'indeterminismo: non nell'assenza di casualità, ma nella presenza di una finalità che la supera e la trascende o la utilizza ai suoi fini... Determinismo e indeterminismo si intrecciano così per spiegare l'azione umana di cui il soggetto porta la responsabilità perché diventa sua in quanto può signoreggiarla finalisticamente e spingerla verso dati risultati".

E l'indeterminismo bettioliano si richiama non solo alla filosofia del libero arbitrio, ma all'esperienza umana dell'autodeterminazione, sentita come realtà esistenziale e morale, dell'uomo che percepisce se stesso come essere spirituale dotato di coscienza, capace di senso di colpa, di rimorso, di soddisfazione per le azioni conformi a morale e di possibilità di ravvedimento<sup>15</sup>.

B) Fermo il principio della libertà dell'azione umana, perché è il principio che conta, non l'estensione concreta del suo raggio d'azione, per il Bettiol sarebbe una generalizzazione inammissibile disconoscere che la libertà d'azione può venire meno, non solo per ragioni attinenti alla personalità dell'autore (immaturità, infermità mentale e altre situazioni psicofisiche), ma anche per cause ambientali, riconducibili al principio di inesigibilità del comportamento lecito a causa dell'anormalità delle circostanze in cui l'azione si estrinseca. Principio, che non costituisce il paventato «sbrindellamento del diritto penale», perché la certezza giuridica non viene vulnerata quando non sussiste la colpevolezza normativa per l'impossibilità di un giudizio di rimprovero<sup>16</sup>.

C) E fermo pur sempre il principio della libertà morale, come sopra intesa, l'intelligenza bettioliana si apre anche alla Criminologia perché insussistente è l'erronea contrapposizione tra Diritto penale (scienza normativa dei valori) e Criminologia (scienza sperimentale dei presupposti naturalistici del reato), in quanto il delitto non è un dato di natura, ma il risultato di un giudizio di valore; onde è inconcepibile «una Criminologia, che non abbia segnati i suoi limiti di indagine da un giudizio di valore». Pertanto, Criminologia e Diritto penale stanno nel rapporto del fatto rispetto al valore: «senza il valore il fatto è cieco,

<sup>15</sup> Così in *Colpa morale e personalità*, in *Scritti giuridici*, cit., p. 870; in *Diritto penale*, Padova, 1978, p. 404; in *Istituzioni*, cit., p. 104.

<sup>16</sup> Così in *Diritto penale*, cit., p. 475; in *Istituzioni*, cit., p. 102.

senza il fatto il valore è vuoto». Ed è su tale constatazione che si aprono le prospettive più interessanti per lo studio non solo dell'azione, nei suoi momenti psicologici, ma della personalità del soggetto, da cui l'azione promana e di cui è una manifestazione. Azione, carattere, personalità, moventi, diventano tutti temi essenziali per una comprensione integrale della disciplina penalistica. Ed avendo «lo studio della personalità dell'uomo delinquente ... pieno diritto di cittadinanza nel campo del diritto penale», alla Criminologia compete lo studio del reato e della personalità criminologica dell'autore nei loro aspetti naturalistici. Ed oggi la Criminologia, storicamente nata nell'atmosfera del determinismo positivista, antropologico e sociologico, e che ha a lungo incontrato il rispetto o l'avversione dei sostenitori della libertà del volere, per il Bettiol è una parola che «non spaventa più, perché non è un monopolio di nessuno e perché non è più dominata da un dogmatismo intollerante», avendo – possiamo aggiungere – le scienze criminologiche abbandonato il vecchio schema causale per quello probabilistico, delle correlazioni statistiche tra determinati fattori individuali ed ambientali e crimine, le quali non sono però preclusive di libere autodeterminazioni individuali: della spontaneità. Ed, altresì, perché «lo studio criminologico della personalità ha chiarito molti aspetti del contenuto morale della personalità stessa e la dottrina della libertà non ha sofferto un *vulnus*, ma ne è uscita rafforzata in quanto consapevole dei propri limiti». Con conseguenti «possibilità di larghe sincere intese ... tanto sul terreno delle idee, quanto su quello della pratiche attuazioni legislative e penitenziarie»<sup>17</sup>.

D) Il personalismo bettioliano, nell'incessante e tormentoso sforzo di approfondimento, accanto al fatto lesivo, anche della personalità del reo, nella sua interezza e concretezza, e nei reconditi anfratti dell'animo umano, si è andato sviluppando attraverso due successivi e ulteriori passaggi, due ulteriori aperture personalistiche: del diritto penale dell'atteggiamento interiore e della colpevolezza d'autore.

Ferma l'intangibilità dei primari principi dello stato di diritto (di legalità, del fatto lesivo, dei limiti psicologici del dolo e della colpa, della pena determinata-proporzionata), la prima ulteriore apertura personalistica è costituita dalla teorizzazione bettioliana del Diritto penale dell'atteggiamento interiore, inteso come lo stato di coscienza dell'agente rispetto alla natura di un determinato bene giuridico, alla sua violazione e alla modalità della violazione<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Così in *Colpa morale e personalità*, cit., p. 867.

<sup>18</sup> Teorizzazione, che trova riscontro in una serie di articoli degli anni '70: *Sul diritto personale dell'atteggiamento interiore* (1971); *Stato di diritto e «Gesinnungsstrafrecht»* (1973); *Sul*

E proprio perché si tratta dello stato di coscienza dell'agente rispetto al fatto nel suo disvalore, la *Gesinnung* bettioliana – come lo stesso autore ha tenuto a sottolineare – non ha nulla a che fare coi diritti penali, di triste memoria, della *Willensstrafrecht*, della colpa d'autore, dei tipi d'autore. E alle critiche, mosse da più parti, per il paventato pericolo di soggettivazioni ideologiche, specie in società conflittuali come la nostra, Bettiol rispondeva di avere sempre sostenuto la precedenza assoluta della lesività del reato (fino dal 1942, contro le aberrazioni del diritto penale nazista). Ma, ad un tempo, esprimeva la convinzione che la colpevolezza non fosse stata ancora sufficientemente approfondita<sup>19</sup>.

E per Bettiol il diritto penale dell'atteggiamento interiore, a differenza della *Gesinnung* tedesca, ancorata soltanto ad alcune espressioni di talune fattispecie (crudeltà, rozzezza, disprezzo, motivo abietto, vilipendere, oltraggiare), «esprime un'idea più ampia e più profonda, in quanto, partendo dalla natura etica dell'uomo, intende sensibilizzare tutti i settori del diritto penale ad una data concezione dell'uomo unica realtà etica della Storia. Si tratta di uno spostamento significativo di accento non già di un giro di boa che intende fare capire il diritto servendosi di una concezione dinamica e aperta all'uomo. E lo Stato di diritto legato ai diritti dell'uomo ne esce fortificato e non già umiliato».

E per il Bettiol il diritto penale dell'atteggiamento interiore trova la propria consacrazione costituzionale nell'art 27 Cost., poiché con l'affermazione della «responsabilità penale personale» si è voluto non bandire, banalmente, soltanto la responsabilità per fatto altrui e la responsabilità oggettiva, ma introdurre una profonda carica innovativa del diritto penale del domani, poiché per l'imputazione del fatto al soggetto non basta il fatto proprio in senso naturalistico oggettivo e psicologico, ma occorre che gli appartenga personalisticamente e, quindi, spiritualmente, secondo l'atteggiamento interiore dell'agente rispetto al fatto<sup>20</sup>.

La nota culminante del diritto penale dell'atteggiamento interiore viene poi individuata nell'art. 133 c. p., poiché la capacità a delinquere è momento componente della personalità dell'autore, non criminologia, ma morale. E viene riferita alla colpevolezza per il fatto commesso e al grado della stessa, espliciti nel reato, e viene identificata con la malvagità dell'autore, desunta dai

*diritto penale militare dell'atteggiamento interiore* (1979), in *Scritti giuridici 1966-1980*, cit., p. 101, 129, 254.

<sup>19</sup> V. *Colpevolezza normativa e pena retributiva oggi*, in *Scritti giuridici 1966-1980*, cit., p. 107.

<sup>20</sup> Così in *Diritto penale*, cit., p. 60.



motivi, dal carattere, dall'educazione, dall'orientamento di vita, quali emergono dagli indizi dell'art 133<sup>21</sup>. E la capacità a delinquere, così intesa come sinonimo dell'atteggiamento interiore del soggetto rispetto ai valori della vita, si irradia su tutti i settori del diritto penale: della recidiva, spiegabile solo con riferimento ad un costante disprezzo del soggetto verso il dovere di non tornare a violare la legge penale; dell'intensità del dolo, che si spiega solo con l'accentuazione di una cosciente persistenza *in re illicita*; della colpa, perché negligenza, imprudenza e imperizia sono qualifiche etico-giuridiche della condotta di un soggetto, che presuppongono una personalità labile rispetto ai doveri di attenzione e di prudenza nel momento di agire.

E) La seconda ulteriore apertura personalistica bettioliana concerne la colpevolezza d'autore, per la condotta di vita. Essa – come Bettiol tiene a precisare – pur essendo «forse la nozione che più turba il sonno dogmatico di tanti penalisti» – bettiolianamente intesa nulla ha a che fare con il diritto penale dei tipi di autore, di nefasta memoria, né con un diritto penale della volontà e del sentimento, e con possibili strumentalizzazioni totalitarie. E ciò perché il fatto tipico e la sua lesività restano pur sempre i presupposti indefettibili anche della colpevolezza d'autore e c'è colpa d'autore non per il suo modo di essere, ma per il suo modo di operare. Solo che la colpevolezza d'autore soverchia il fatto lesivo singolo o più spesso reiterato, perché rispecchia la scelta di una condotta di vita, onde la colpevolezza assume un significato particolare per la sua estensione ed intensità. E gli esempi paradigmatici, dominati dalla colpa d'autore, vengono individuati nei reati di terrorismo, di mafia, di usura, di sfruttamento della prostituzione, di maltrattamenti in famiglia. E in genere nei reati a condotta plurima.

Sicché la colpevolezza d'autore non contraddice al concetto di rimprovero, caratterizzante la colpevolezza in senso normativo, perché colpevolezza e personalità sono termini correlativi e, quindi, ogni colpevolezza è colpa d'autore. Come risulta dal criticato e negletto art. 133 c. p., il quale, quando parla, ai fini della determinazione della qualità e quantità della pena, di condotta anteatta, contemporanea e susseguente al reato non può che riferirsi alla «storia di una vita che ad un dato momento trascende i limiti del lecito»<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Così in *Sul diritto penale dell'atteggiamento interiore*, cit., p. 115.

<sup>22</sup> Così in *Sulla colpevolezza d'autore* (articolo pubblicato postumo nel 1984 negli *Studi in memoria di Orio Giacchi*); e in *Gli ultimi scritti*, cit., p. 81; nonché nell'ultima lezione su *Colpevolezza normativa*, cit.

#### 4. Il personalismo nella teoria della pena

Nell'armonico e coerente sistema penale di Giuseppe Bettiol, il personalismo bettioliano non poteva non improntare, vivificare ed umanizzare anche la Teoria della pena. Non ci soffermeremo sul Retribuzionismo di Bettiol, che assieme alla libertà morale è il secondo granitico pilastro del sistema penale bettiolano. Ma ci sia consentito qualche fugace accenno. E, in particolare, ricordare, schematicamente, che per Bettiol: 1) il sistema retributivo è «non repressivo, ma non è neppure permissivo» ed intende restare la *Magna Charta libertatum civium*: «tanto di quei cittadini onesti, quanto di quelli che meno lo sono, ma che possono vedere limitata la propria libertà solo nei limiti di una interpretazione, applicazione ed esecuzione della norma penale “giusta” perché “umana”. Tutto il resto è prevaricazione e tentazione pericolosa che va respinta»; 2) che la pena «umana» e, quindi, «giusta» non è la pena fondata sull'utilità, generalpreventiva o specialpreventiva (anche se può di fatto perseguire tale finalità), perché questa apre la strada all'arbitrio, nel senso della crudeltà oppure dell'indulgenza non necessarie: al terrorismo penale (come è avvenuto con la generalprevenzione dei regimi totalitari) o al rammollimento (come avvenuto con la specialprevenzione); 3) la pena umana e giusta è la pena fondata sull'Idea retributiva, cioè della pena personale, proporzionale, certa, non solo perché radicata in profonde basi filosofiche, ma perché politicamente rispondente a quelle esigenze di democrazia personalistica dell'uomo nella pienezza della sua personalità morale e, quindi, della sua autonomia e dignità; perché espressione di esigenze etiche, che stanno a fondamento del mondo giuridico, postulando essa che al bene segua il diritto premiale e al male il diritto penale; e perché compenetrata nel sentimento collettivo, essendo la retribuzione sentita come un valore necessario per salvaguardare l'ordine di moralità, su cui poggia anche la società<sup>23</sup>.

L'intelligenza bettioliana non fu, nondimeno, sorda al problema della rieducazione del reo. Innanzitutto rispetto alla prevenzione della delinquenza minorile, costituendo il diritto minorile un mondo a sé, nel quale i singoli istituti possono plasmarsi e modellarsi secondo proprie esclusive esigenze<sup>24</sup>.

Ma il problema della rieducazione fu considerato da Bettiol anche rispetto agli adulti, nell'ambito però della razionalità bettioliana, cioè dell'uomo libero nelle scelte tra il bene e il male, salvo subirne le rispettive conseguenze giuri-

<sup>23</sup> Così in *Istituzioni*, cit., p. 113.

<sup>24</sup> Così, oltre che negli interventi in uno dei Convegni di Bressanone sulla rieducazione, da Lui organizzati, in *Diritto penale*, cit., p. 482.

diche; al quale lo Stato non può imporre la virtù, ma solo creare le condizioni perché l'uomo possa condurre una vita virtuosa, purché lo voglia. E la pena in concreto può anche comportare la rieducazione del condannato, attenendo però la rieducazione non al fondamento e ai limiti della pena, ma soltanto alla pena in concreto: nella sua funzione esecutiva umanizzata, che non deve ostacolare con inutili crudeltà il ravvedimento del reo, poiché la pena retributiva non è vendicativa e può subire umanizzazioni<sup>25</sup>.

E, per concludere, il personalismo bettoliiano investe anche la suprema pena di morte. Secondo Bettiol essa non trova la sua giustificazione etico-razionale nella sua necessità (così legittimata invece dalle concezioni utilitaristiche, anche se in via eccezionale dagli stessi abolizionisti, dal Beccaria in poi), poiché la necessità offre la giustificazione della pena capitale agli Stati totalitari e polizieschi per l'eliminazione dei dissidenti politici, mentre tale pena non è mai necessaria, perché lo Stato o ha altri mezzi per prevenire il reato o, altrimenti, è un organismo in decomposizione, meritevole di scomparire. La sua giustificazione etico-razionale va, invece, individuata nel principio retributivo, il quale delimita proporzionalmente la gravità della pena e, quindi, anche la pena capitale alla gravità lesiva del reato, ma non postula, però, necessariamente la pena di morte come istituto di diritto penale, perché oggi, essendo sentita come inumana e, perciò, sproporzionata, non soddisfa più la finalità di retribuzione etico-giuridica<sup>26</sup>.

\* \* \*

Da venticinque anni Giuseppe Bettiol non è più tra noi. Ma del suo insegnamento la parola fine non è stata scritta. Di fronte agli imperversanti utilitarismi (collettivistici, maggioritari, individualistici), che con la loro «cultura di morte dell'uomo» attentano, oggi, alla dignità e alla vita non più soltanto di singoli individui, ma altresì delle future generazioni, e alla stessa abitabilità del Pianeta, forse l'unico giardino dell'Universo, la cui fioritura ha richiesto la pazienza di miliardi di anni; ebbene il personalismo bettoliiano conserva la sua forza di messaggio di «Cultura di vita dell'uomo», che va additato alle più giovani forze della penalistica, non solo italiana. E questo messaggio, pur nella rinnovata commozione del ricordo del Maestro e nella rinnovata tristezza per la sua assenza, è motivo di conforto e di stimolo.

<sup>25</sup> V. in merito: *Il mito della rieducazione* (1963), in *Scritti*, cit., II, p. 995.

<sup>26</sup> Così in *Sulla pena di morte* (1967), in *Scritti giuridici 1966-80*, cit., p. 16; in *Ancora sulla pena di morte e retribuzione* (1975), *ivi*, p. 158; in *Istituzioni*, cit., p. 120.

